

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

VISTI

i decreti della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 33 del 17 agosto 2021, n. 66 del 25 maggio 2022, n. 116 del 30 giugno 2022, n. 178 del 17 maggio 2023, per gli anni: 2021, 2022 e 2023, che, acquisite rispettivamente le delibere n. 139/2021 del 4 agosto 2021, n. 152/2022 del 23 febbraio 2022, n. 171/2022 del 16 giugno 2022 e n. 204/2023 del 13 aprile 2023, autorizzano le Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e le Province autonome di Bolzano e di Trento per l'immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering 1905), quale Agente di Controllo Biologico (ACB) del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura);

VISTA

la richiesta di parere da parte della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE, nota prot. n. 0055332 del 22/03/2024, sull'istanza da parte delle sopracitate regioni di rinnovo delle richiamate autorizzazioni ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 per la prosecuzione del programma di immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering), quale ACB del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura);

CONSIDERATO

che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamati;

VISTO

l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio SNPA e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

VISTO

il documento predisposto dall'ISPRA sentita la RR TEM 25-2 "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, degli esiti delle attività di rilascio del 2023 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento e della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Decreto MATTM del 17 agosto 2021 per la prosecuzione del programma di immissione in natura nell'anno 2024 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4";



CONSIDERATO che la documentazione fornita dall'istante riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;

RITENUTO di adottare il predetto documento.

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, degli esiti delle attività di rilascio del 2023 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia- Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento e della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con Decreto MATTM del 17 agosto 2021 per la prosecuzione del programma di immissione in natura nell’anno 2024 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4”, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell’art.13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al MASE nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 2 maggio 2024

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, degli esiti delle attività di rilascio del 2023 della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento e della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Decreto MATTM del 17 agosto 2021 per la prosecuzione del programma di immissione in natura nell'anno 2024 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.

In riferimento alla documentazione in oggetto, pervenuta con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 55332 del 22 marzo u.s. e prot.n.29850 del 1 marzo u.s. ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2.

Il report di monitoraggio 2023 conferma la presenza sul territorio di altre specie di parassitoidi di drosofilidi, sia autoctoni che alloctoni con una netta prevalenza del parassitoide alloctono *Leptopilina japonica*. Si prende atto che la forte presenza *L. japonica* non pregiudicherebbe l'utilità dei rilasci di *G. brasiliensis* ma anzi, si prevede che la coesistenza dei due parassitoidi avrà un effetto sinergico, promuovendo il controllo delle popolazioni di *D. suzukii* nelle zone coinvolte dal Piano nazionale di lotta biologica

In merito ai dati forniti sull'utilizzo dei prodotti chimici si rileva che nella relazione delle attività non sono stati uniformati e sintetizzati, anche in un quadro complessivo, i dati sull'utilizzo di insetticidi come richiesto nella precedente valutazione.

Rispetto agli anni precedenti, nel 2023 sono stati introdotti alcuni cambiamenti nei disciplinari relativi ai trattamenti autorizzati per la lotta a *D. suzukii* sulle diverse colture ospiti. La sostanza attiva Fosmet della classe dei fosfororganici, fin qui ammessa su ciliegio e mirtillo, è stata revocata ed è stato invece autorizzato in via emergenziale per il 2023 l'utilizzo della sostanza attiva Cyantranilprole.

Gli approfondimenti evidenziano come in tutti i territori o siti interessati dai lanci dell'ACB si siano utilizzate le sostanze attive entro i limiti ad esse associate; tuttavia, dai dati riportati non si evince se i trattamenti siano aumentati, diminuiti o rimasti costanti rispetto agli anni precedenti. Si ricorda che finalità della richiesta di tali dati è quella di verificare il trend di utilizzo degli insetticidi in funzione dei rilasci dell'ACB alloctono.

Si ribadisce, anche in un'ottica di un'andamento più semplice, la richiesta di fornire i dati dell'ubicazione geografica delle aree/aziende di cui vengono forniti i dati di utilizzo di pesticidi e dei siti di rilascio in formato elettronico.

In merito ad una tempestiva approvazione dei Piani di intervento di lotta biologica si richiede di anticipare la trasmissione della documentazione quanto più possibile (e valutare la fattibilità di invio contestualmente alle relazioni delle attività), considerati i tempi tecnici di valutazione e l'invio contemporaneo di diverse richieste analoghe nei mesi di febbraio-marzo-aprile.

Considerando che a seguito di 3 anni di rilasci non sono stati rilevati effetti negativi sulle specie autoctone, si ritiene accettabile il proseguimento delle attività di rilascio per il 2024.

Considerato che nel 2024 si sarà concluso un quadriennio di attività si richiede una relazione complessiva di sintesi dei rilasci effettuati e dei risultati conseguiti così come del quadro degli insetticidi utilizzati. Sulla base di tali dati si richiede di fornire un sintetico studio previsionale che permetta di valutare il tempo necessario per l'insediamento di popolazioni di ACB alloctono in grado di contrastare i danni da *D. suzukii*, in sinergia o meno con l'altro parassitoide alloctono *L. japonica*, anche nell'ottica di un'eventuale richiesta di deroga alle immissioni di *Ganaspis brasiliensis* di natura pluriennale.